

l'opera di Celso: a) il fatto che i *libri digestorum* di Giuliano si aprivano e si concludevano con uno specifico richiamo alle costituzioni imperiali; b) il fatto che « sull'attività dei magistrati giudicanti le parole di Giuliano sembrano proiettare ombre diffuse di perdita del potere creativo e, in fondo, di subalternità » (p. 96).

4. È ormai tempo di concludere queste lunghe note di lettura. Intendo precisare che le osservazioni ed i rilievi sopra formulati (n. 3) nulla tolgono alla intrinseca positività della ricerca. Osservazioni e rilievi scaturiscono essenzialmente dalla ricchezza e dalla originalità degli spunti offerti dall'A. su non pochi nodi del fecondo dibattito giurisprudenziale del II sec. d.C.

PIETRO CERAMI

¹ Sul punto rinvio a quanto ho precisato nel mio articolo *Il concetto di scienza nel II secolo d.C.*, in *AAPA*, 40 (1983) 169 ss. ² V. SCARANO USSANI, *L'utilità e la certezza. Compiti e modelli del sapere giuridico in Salvio Giuliano* (Milano, Giuffrè, 1987), I. ³ V. SCARANO USSANI, *Valori e storia nella cultura giuridica fra Nerva e Adriano. Studi su Nerazio e Celso* (Napoli, 1979). ⁴ Sul punto v. CARLO AUGUSTO VIANO, *Lo scetticismo antico e la medicina*, in *Lo scetticismo antico* 2 (1981) 29 ss. ⁵ Mi riferisco, in particolare, al rapporto intercorrente fra analogismo ed epilogo, su cui rinvio a quanto ho precisato in *La concezione celsina del 'ius'.* *Presupposti culturali ed implicazioni metodologiche*, in *AUPA*, 38 (1985) 140 ss.; adde VIANO, *op. cit.* 636 ss. ⁶ CERAMI, *La concezione celsina cit.*, 40 ss. ⁷ Per la posizione celsina rinvio a quanto ho precisato in *La concezione celsina cit.*, 8 ss., 225 ss. ⁸ Sul punto rinvio a *La concezione celsina cit.*, 14 ss.; da ultimo D. NÖRR, *Causa mortis* (1986) 183 ss. ⁹ CERAMI, *La concezione celsina cit.*, 116 s. e nt. 212.

TAGLIACARTE

1. Accompagnato da un robusto 'battage' pubblicitario (lo si è solennemente presentato, in una cerimonia a Palazzo Giustiniani, nientemeno che al presidente della repubblica italiana), è venuto alla luce, in pregevole veste editoriale, il primo volume di una nuova storia di Roma dalle origini al 476 d.C. (*Storia di Roma*. Direzione di Arnaldo MOMIGLIANO e Aldo SCHIAVONE. I: *Roma in Italia* [Torino, Einaudi, 1988] p. XLII-628): una storia, di cui nelle pagine di presentazione (p. XXIX), si dice, togliendo la parola di bocca ai lettori, che « colma un vuoto sensibile nella storiografia, non solo italiana ». Senza pronunciarmi su questa curiosa illusione dei vuoti che si 'colmano' (ci pensino, se lo ritengono opportuno, i direttori di *ANRW*, prima di presentare la loro opera all'ONU.), io qui mi permetto, nei ristrettissimi limiti della mia competenza di cose romane, di formulare, unitamente all'ammirazione per l'iniziativa, le trascurabili osservazioni che seguono. — Primo. Non capisco (e comunque non riesco ad approvare) che la 'dire-

zione' dell'opera sia attribuita dalla copertina anche ad Arnaldo Momigliano. Non metto in dubbio che l'illustre storiografo abbia ampiamente contribuito, come si dice nella presentazione (p. XXIX ss.), alla formulazione e riformulazione del 'piano', ma siccome il fato ha voluto che il Momigliano scomparisse un anno prima della pubblicazione del primo volume e siccome è da escludere (salvo evidenza contraria) che egli abbia avuto sott'occhio più di una piccola parte dei contributi stesi (e alcuni, credo, ancora da stendere) dai vari collaboratori, è poco pietoso (nel senso autentico della parola) verso la memoria della sua forte ed autorevole (e talora autoritaria) presenza fingere che egli diriga una raccolta che non è, purtroppo, in grado di controllare, e fare uso del suo grande nome altro che per un ricordo o, magari, per una dedica. Lo Schiavone, cui l'opera (in virtù di una sorta di *mandatum post mortem*) è rimasta nelle mani, è persona sufficientemente apprezzabile (anche se, per il momento, di minor richiamo pubblicitario di Arnaldo Momigliano) per prendere su di sé l'onore e la responsabilità dell'opera stessa: tanto più che ha la fortuna di valersi, a quanto risulta da un piede di copertina, della collaborazione di nove egregi studiosi di antichistica. — Secondo. La chiusura del 'racconto' al 476, ed alla così detta caduta dell'impero di Occidente, non è fatta per convincere coloro che, sulle tracce segnate da autorevoli storiografi (i quali vanno dal Gibbon al recente Demandt), pensano che l'impero d'Oriente, pur con tutte le sue deviazioni di carattere prettamente bizantino, abbia avuto con Giustiniano I una conclusione, che più romana non sarebbe potuta essere. L'esclusione del sesto secolo dagli orizzonti della storia romana è ingiustificata. Peggio, è giustificata (p. XXIII) con parole, che vanno poco oltre la ridondanza del loro suono e che, sorvolando ad alta quota il problema della romanità di Giustiniano (problema, che non è menzionato neppure), culminano nell'affermazione che su tutto deve prevalere il fatto della « scomposizione » (proprio nel 476?) dell'impero in più regioni: scomposizione, la quale « richiede il mantenimento di un campo narrativo molto più dilatato », una « percezione 'orizzontale' dei fenomeni » e via con questo linguaggio. — Terzo. La divisione del lungo percorso in tre blocchi (vol. I: primi quattro secoli; vol. II, in due tomi: repubblica imperialistica e principato; vol. III, in due tomi: età tardoantica) è abbastanza persuasiva (anche se qualche dubbio può sollevare l'intrusione della storia anteriore all'età delle guerre puniche nella visione di una « repubblica imperiale »), ma è meno persuasiva l'aggregazione in un quarto volume dei 'caratteri' e delle 'morfologie' della romanità. Si parli pure, per questi argomenti, di « campi lunghi », di « punti chiave », di « grandi quadri » istituzionali o di altro (cfr. p. XXIV s.), ma, alle strette, incombe sempre il pericolo che si riservino ad una finale, ohibè, trattazione « sincronica » anche notizie e ragionamenti essenziali per la comprensione intima delle varie e distinte epoche storiche: dall'economia al diritto, dalle vie di comunicazione all'organizzazione militare, dalla lingua parlata alla letteratura eccetera eccetera eccetera. Ed è un pericolo, quello ora indicato, che si realizza già nel primo volume dell'opera, cioè nel solo di cui per il momento disponiamo: volume in cui si parla spesso, qua e là, di culti e di sacerdoti, ma manca un punto di riferimento unico e organico sull'importantissimo tema; o in cui si parla tanto,

che so, di farro, ma non si dice, se ho ben visto, come lo si cuoceva e come lo si mangiava; o in cui (dopo p. 340) vi è un lungo 'fuori testo' sull'iconografia e gli oggetti adoprati dalla donna arcaica, ma, sempre se ho ben visto, manca l'indicazione di come uomini e donne andavano coperti e calzati. — Quarto. Va bene le ristrettezze di spazio a disposizione, ma, almeno a giudicare dal primo volume, l'esposizione non è sempre corredata da adeguata bibliografia (vi sono addirittura articoli, che rinviano esplicitamente, per la letteratura, ad altre opere dello stesso autore) e, in qualche caso, essa non lumeggia a sufficienza né il racconto della tradizione, né il dato di fatto che si sono espressi sul tema anche memorabili pareri contrarii. Il lettore non specialista (categoria nella quale inserirei, col dovuto rispetto, anche il presidente della repubblica) rimane, pertanto, eccessivamente 'sprovvéduto': non provveduto, cioè, a sufficienza di ragguagli, che lo portino a capire qual è la questione bi- o plurifronte, che l'autore risolve a suo modo nel testo. — Quinto. Il volume primo, al quale passo a restringere questi cenni, è costituito, se ho contato bene, da ventidue contributi di una quindicina di autori e i contributi sono ripartiti in cinque parti: l'Italia (p. 7 ss.), Roma (p. 127 ss.), gli ordinamenti (p. 345 ss.), le frontiere (p. 485 ss.), le forme del pensiero (p. 545 ss.). Mi astengo deliberatamente dal fare nomi, ma è mio gradito dovere segnalare che la maggioranza degli articoli, almeno per quanto mi è dato di giudicare, è di buon livello. L'uomo di cultura in genere e il giusromanista (se uomo di cultura) in specie hanno molto da apprendere, e con vero diletto, da molti dei saggi integranti le parti prima, seconda e quarta. Meno felici talune pagine della parte terza, la parte relativa agli ordinamenti, sopra tutto là (p. 431 ss.) dove si espongono quelli che vorrebbero essere i 'contenuti' (era il caso di aggiungere « legislativi »?) della legislazione decemvirale. La parte quinta è costituita da un unico articolo, dal titolo « I saperi della città » (p. 545 ss.), di cui si può dire anche bene, ma non certo che sia dello stile essenziale e concreto del compianto Arnaldo Momigliano (comunque sono grato all'autore di questo articolo per averlo concluso [p. 574 nt. 71] con una citazione di A. Magdelain e con l'aggiunta, in riferimento alle XII Tavole, che anch'egli sarebbe con questi « propenso ad escludere che il testo originario prevedesse disposizioni di 'diritto pubblico'»: siccome alla teoria del Magdelain [il quale, peraltro, molto correttamente mi cita] io avevo aderito circa trent'anni prima che egli la formulasse, figurarsi la mia soddisfazione). — Sesto. L'impressione generale che la lettura del primo volume della nuova storia di Roma in me desta è che ci troviamo di fronte ad un prodotto di buono (e, in taluni casi, di ottimo) livello scientifico. Se i successivi volumi (arricchiti, possibilmente, da qualche adeguata cartina geografica) riusciranno a realizzare una organizzazione più stretta e sorvegliata dei contributi fra loro e se i contributi in essi raccolti saranno, nella loro maggioranza, di qualità corrispondente a molti fra i contributi raccolti nel primo volume, l'opera, nel suo totale, sarà senz'altro degna di essere ricordata con onore accanto ad altre (si voglia o non si voglia) equivalenti sia per il 'punto' che essa avrà segnato nel progresso dei nostri studi di antichistica, sia per l'arricchimento che essa avrà dato (come si dice?) ai nostri moderni 'saperi'. [A. G.]

2. Heinrich Honsell ha pubblicato per i suoi studenti di Salisburgo una sintesi

5. Bizance, Costantinople ou Istambul, a toujours été un port commercial fleurissant avec une Banque puissante. Aux temps de Justinien les banquiers s'organisaient en une puissante corporation qui exerçait une forte pression sur l'Empereur, obtenant parfois des privilèges juridiques peu en accord avec la tradition romaine, spécialement lorsque la peste de l'an 541 provoqua une grave crise économique. La complexité propre des affaires bancaires motiva une législation spéciale pour elles, et leur renvoi à des tribunaux spéciaux, avec ce que cela suppose d'un Droit Commercial embryonnaire beaucoup avant le Bas Moyen Age. — Antonio Diaz Bautista, dans son livre *Estudios sobre la banca bizantina. Negocios bancarios en la legislacion de Justiniano* (Murcia, Universidad. Secretariado de publicaciones, 1987, p. 221), réalise une analyse minutieuse de la législation bancaire en langue grecque de l'Empereur Justinien, revisant quelques interprétations traditionnelles et soulignant la continuité et le contraste avec les précédents romains. Ainsi s'étudient les documents bancaire et leur force probatoire en matière des intérêts et l'opposabilité en jugement de l'*exceptio non numeratae pecuniae* (chap. 1). Des privilèges des banquiers examinent comme celui de les considérer acquéreurs des choses achetées par leurs clients avec de l'argent en provenance de la Banque (chap. 2), ainsi comme la concession d'une action subrogatoire, inconnue en Droit Romains, pour demander aux débiteurs de leurs débiteurs, d'une hypothèque tacite sur les biens de leurs clients (chap. 3), et l'abandon du « bénéfice d'excussion » pour pouvoir saisir les garants avant les débiteurs principaux (chap. 4). — Finalement est rapporté l'existence d'une caution ou garantie abstraite des banquiers pour les dettes des clients (chap. 5), pas très différente de quelques garanties pratiquées aujourd'hui dans le commerce international. Pour l'Auteur cette garantie est une continuation du vieux *receptum argentarii* romain, disparu en Byzance selon l'opinion commune. [J. BURILLO].

6. Altamente pregevole, limpida nella esposizione, ricca di dati e profonda nelle notazioni è la storia dell'impero romano sino a Costantino, che costituisce la più recente fatica di Karl Christ (C. K., *Geschichte der römischen Kaiserzeit von Augustus bis zu Konstantin* [München, Beck, 1988] p. IX-869). L'a., già largamente noto per altre importanti trattazioni di insieme, propone in termini accettabili, anche se non del tutto persuasivi, la sua visione dell'impero, il quale non si chiude col 284 dell'ascesa al potere di Diocleziano, né si protrae sino alla data effimera del 476 di Romolo Augustolo, ma si deve intendere concluso, come impero specificamente 'romano', col regno di Costantino I: personaggio che segna il punto estremo di transizione a un altro modo, il modo cristiano, di intendere il potere assoluto e la stessa romanità. Il libro, largamente corredato di citazioni testuali tradotte in tedesco (tra cui le traduzioni dei testi giuridici riportate nella ben nota silloge dello Scharr), si divide idealmente nelle seguenti parti: crisi della repubblica romana e ascesa al potere di Ottaviano (p. 27 ss., 47 ss.); principato di Augusto (p. 83 ss.); principati del primo secolo (p. 178 ss.); principati del secondo secolo (p. 285 ss.); assetto sociale, amministrativo, economico, culturale del mondo romano sino a tutto il secondo secolo (p. 350 ss., 434 ss., 481 ss., 507 ss.); crisi del terzo secolo e tetrarchia diocleziana (p. 600 ss.); dominio di Costantino il Grande

(p. 730 ss.). Basta questa indicazione schematica a far intendere come sia duttile e genuinamente storica l'esposizione diacronica (che non è relativa ad un unico impero, ma è relativa a molteplici e ben distinti *imperia*) e quanto ricca e profonda sia la cerchia di riferimento, di là degli avvenimenti strettamente politici, cui fa capo e ci guida a far capo l'autore. Precisa la bibliografia generale e speciale, numerose le tavole genealogiche, esauriente l'indice analitico-alfabetico, egregia la veste tipografica. Quel che si dica un bel libro. [A. G.].

7. Diligente e interessante è la pubblicazione dedicata da Antonio Diaz Bautista, già noto per altri studi sulla legislazione giustiniana, al diritto delle banche dei tempi di Giustiniano (D.B.A., *Estudios sobre la banca bizantina. Negocios bancarios en la legislación de Justiniano* [Murcia, Universidad, 1987] p. XII-221). Il libro non esaurisce l'argomento del diritto bancario, ma, premesso un capitolo di carattere generale sulla legislazione giustiniana relativa ai documenti bancari (p. 13 ss.), illustra, in altri quattro capitoli, i seguenti temi: la surrogazione dei banchieri secondo Nov. 163.3 (p. 60 ss.), l'azione surrogatoria e l'ipoteca tacita di cui in ED. 7.3 (p. 106 ss.), il sistema dell'escussione (p. 142 ss.), la garanzia astratta spettante ai banchieri (p. 168 ss.). [B. B.].

8. Costretto dai più recenti ordinamenti universitarii tedeschi a comprimere il suo corso romanistico entro un ristrettissimo letto di Procuste, Detlef Liebs si è adattato all'imperativo con grande intelligenza, dando alle stampe un manuale tascabile di diritto romano, che non solo fornisce al lettore tutto l'essenziale, ma lo fornisce in maniera efficace, interessante e, insomma, formativa (L.D., *Römisches Recht. Ein Studienbuch*³ [Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht, 1987] p. 306). I capitoli sono sei, rispettivamente dedicati: alla storia costituzionale e giuridica di Roma (p. 17 ss.); alla struttura della famiglia romana, comprensiva del diritto ereditario (p. 125 ss.); alla proprietà (p. 148 ss.); agli illeciti perseguiti con pena privata (p. 188 ss.); ai contratti obbligatori (p. 228 ss.); alla valenza della *bona fides* con riguardo alla compravendita (p. 264 ss.). Molti e molti particolari sono stati sacrificati, ma quel che è rimasto vien detto con chiarezza, con lo sguardo che non rifugge dal diritto moderno e con l'accompagnamento di numerosi testi giuridici doverosamente riportati in lingua originale ed altrettanto opportunamente tradotti in tedesco. Di più, in considerazione della 'dura lex' vigente, non si poteva fare. E nemmeno, forse, di meglio. [A. G.].

9. Le esigenze dell'insegnamento hanno indotto Javier Paricio, recentemente chiamato a coprire una cattedra romanistica dell'Università Complutense di Madrid, a scrivere, non senza qualche poco di evidente fretta, un manuale di storia del diritto romano ad uso degli studenti (P. J., *Historia y fuentes del derecho romano* [Madrid, Ed. Centro Est. Ramon Areces, 1988] p. 249). Sessantacinque brevi paragrafi raggruppati in una introduzione (p. 19 ss.) e in cinque parti: dalle origini alle XII tavole (p. 33 ss.), dal sec. IV alla caduta della repubblica (p. 59 ss.), principato (p. 105 ss.), dominio (p. 161 ss.), compilazione giustiniana (p. 195 ss.). Una attenta revisione, cui Pa. si ripromette di procedere in futuro (cfr. p. 14), servirà certamente a provvedere a qualche opportuno approfondimento (sopra tutto

in materia di fonti), nonché ad eliminare alcuni eliminabili scompensi di questa prima esposizione. Quanto alla bibliografia a piè di pagina, visto che completarla potrebbe essere troppo oneroso per un manuale elementare, mi permetterei di suggerire di eliminarla del tutto (con rinvio ad una più nutrita bibliografia generale), oppure di ridurla alle sole e più essenziali note di carattere critico. [A. G.].

10. Le *Ricerche sulla procedura di ammissione al senato nel tardo impero romano* di Paolo Garbarino (Milano, Giuffrè, 1988, p. V-413) sono un contributo di buon livello ad un argomento finora non sufficientemente studiato. Il libro si compone di quattro capitoli: il primo a carattere introduttivo (p. 1 ss.); il secondo relativo all'ammissione in senato dei *clarissimi* di nascita (p. 73 ss.); il terzo (più lungo e articolato) sulla procedura di ammissione degli *homines novi* (p. 184 ss.); il quarto relativo ai riflessi esercitati sulla composizione e sul funzionamento del senato dal sistema di ammissione (p. 363 ss.). La rivista tornerà, sperabilmente, sull'opera in sede di 'lettura'. [V. G.].

11. Densa di notizie e di puntuali osservazioni è la monografia (tratta da una dissertazione di dottorato) dedicata da Paul Schrömbges all'imperatore Tiberio nei suoi rapporti con la *res publica* (S. P., *Tiberius und die res publica romana. Untersuchungen zur Institutionalisierung des frühen römischen Prinzipats* [Bonn, Habelt, 1986] p. X-410). L'opera, che si divide in cinque capitoli ed è bibliograficamente aggiornata sino al 1984, studia essenzialmente il comportamento politico del successore di Augusto e cerca, attraverso questo studio, di determinare la quantità e la qualità dell'apporto dato da Tiberio alla 'istituzionalizzazione' del regime del principato. Manca quindi, quasi del tutto, agli interessi dell'a. la dimensione giuridico-costituzionale del principato di Tiberio: dimensione, pure, non difficilmente (anche se non compiutamente) ricostruibile sulla base di un esame delle caratteristiche assunte dai vecchi modi di produzione e interpretazione del diritto, dell'affermarsi progressivo di una competenza 'legislativa' e giurisdizionale del senato, del cauto preponderare delle nuove costituzioni imperiali eccetera. Quando verrà il momento in cui, negli studi degli storici-storici della civiltà romana, sarà sempre tenuto nel debito conto il fattore giuridico? [A. G.].

12. Le relazioni tra diritto e mito nella società romana del sec. II a. C. costituiscono il sottofondo di una recente indagine di Federico D'Ippolito (D'I.F., *Sulla giurisprudenza medio-repubblicana*. [Napoli, ESI, 1988] p. XIII-132). Il libro è composto da tre capitoli completati da varie appendici. Il primo capitolo (p. 1 ss.) è incentrato sulla figura e sull'opera di P. Cornelio Scipione Nasica *Corculum* (cos. 162 e 155 a. C.); il secondo capitolo (p. 27 ss.) è intitolato «L'età degli oracoli»; il terzo capitolo (p. 73 ss.) è dedicato a «poesia e diritto nei primi trent'anni del secondo secolo a. C.». [L. M.].

13. Gli *Estudios en homenaje al profesor Juan Iglesias* (Madrid, Semin. U. Alvarez, 1988, p. XXIV-1688) sono più di centodieci contributi scientifici in grande prevalenza romanistici, che studiosi di ogni parte del mondo hanno fatto confluire in tre eleganti tomi, allo scopo di onorare una delle più distinte figure della giurista spagnola e internazionale. Maestro per vocazione, Iglesias ha prodotto da

giovanissimo, come è ben noto, un classico manuale di diritto privato, al quale (riedito e riveduto più volte) hanno fatto ricorso migliaia di studenti barcellonesi e madrileni per integrare l'insegnamento pacato eppur caldo, che egli, a quanto sappiamo, dava con grande successo dalla cattedra. La scarsa conoscenza dell'idioma spagnolo mi impedisce, purtroppo, di apprezzare al punto giusto il fluire elegante della lingua castigliana, che caratterizza (a quanto mi diceva, fra gli altri, il carissimo Ursicino Alvarez Suarez) gli scritti di Juan Iglesias; ma anche da straniero, anzi sopra tutto per questo, ho sempre potuto ammirare di persona quanto meno la studiatissima semplicità ed incisività (fatta di frasi brevi che si seguono pianamente l'una all'altra) del suo modo di esporre. Con il suo allontanamento dalle Università, segnato dalle esigenze del tempo che passa, i giovani dello studio madrileni hanno perduto una guida, che ci vorrà molto impegno, per chi gli è succeduto sulla cattedra, a validamente sostituire. Quanto ai colleghi giusromanisti, essi si augurano, nel festeggiarne la lunga militanza, che ha avuto inizio nell'anno accademico 1935-36, di conservarlo tra loro ancora per molti anni, come alto esempio di dedizione alla sua disciplina. [A. G.].

14. Dopo molti anni di studio e di connessa pubblicazione di saggi preparatorii, Ségolène Demougin ha dato alle stampe un grosso volume sull'*ordo equester* nell'età giulio-claudia, che ben può dirsi la degna continuazione dell'opera di C. Nicolet sugli *equites* del periodo repubblicano (D. S., *L'ordre équestre sous les Julio-Claudiens* [Roma, École Française, 1988] p. 923). Il libro, a parte l'introduzione (p. 1 ss.) e la conclusione (p. 849 ss.), si compone di dieci capitoli più quattro appendici. Il cap. I (p. 19 ss.) è, in certo senso preliminare alla trattazione specifica dell'argomento, in quanto parla delle vicende dell'*ordo equester* sotto il primo triumvirato. Gli altri capitoli sono distinti in tre sezioni: la prima su « les structures » (*census equester*, p. 73 ss.; *recognitio equitum*, p. 135 ss.; *equo publico*, p. 189 ss.), la seconda su « les fonctions » (*militia equestris*, p. 275 ss.; *comitia*, p. 393 ss.), la terza su « les réalités » (*origo*, p. 503 ss.; *equestri loco*, p. 555 ss.; *equestris nobilitas*, p. 677 ss.; *ornamenta equestris ordinis*, p. 766 ss.). Si può non essere d'accordo su uno o più punti (per esempio, in ordine al presunto 'doppio' senatoconsulto del 19: cfr. p. 555 ss.), ma non si può non convenire che l'opera, nel suo complesso, è di ottima (ed attentissima) fattura e che dalla sua lettura gli studiosi del diritto romano trarranno certamente molta utilità, essendo i problemi costituzionali e giuridici tutti esattamente inquadrati e debitamente trattati. La monografia, insomma, fa onore a chi l'ha scritta e costituisce un notevole arricchimento per le nostre biblioteche. [A. G.].

15. Paolo Grossi, storico del diritto assai fine, che è fiorentino e giustamente ci tiene, ha dedicato un interessante e dottissimo volume ad una rivista giuridica fiorita a Firenze per poco più di quattro anni sul finire del secolo scorso e intitolata ambiziosamente 'La scienza del diritto privato' (G.P., « *La scienza del diritto privato* ». *Una rivista-progetto nella Firenze di fine secolo: 1893-1896* [Milano, Giuffrè, 1988] p. IX-206). Naturalmente, come era da attendersi, l'a. non si mantiene al dato provincialistico del periodico che analizza, ma, indottovi anche dalla

lodevole apertura del periodico stesso a tutte le voci che avevano piú peso in quei tempi in Italia, esce spesso e volentieri dalla ristrettezza del dato per occuparsi sobriamente, ma approfonditamente, delle principali questioni che erano allora sul tappeto (un'« allora », ormai svanito, in cui, tra l'altro, si facevano sentire nel campo del diritto, pur se non riuscivano ad affermarvisi, le idee socialistiche). Una lettura, insomma, quella del libro del Grossi, altamente gratificante, anche perché si tratta di pagine scritte da persona che sa molto bene come si adopra la penna (e alla quale perciò volentieri perdono l'uso non infrequente dell'aggettivo 'epistemologico': una faccenda, l'epistemologia, che non saprò mai chiaramente cosa sia e che, essendo assonante con l'epistassi, mi fa sempre tornare alla mente il ricordo sgradevole di quanto ero bambino e perdevo molto sangue dal naso). Ma veniamo a noi giusromanisti. Non ultimo motivo per cui è utile, oltre che piacevole, leggere con attenzione il nuovo saggio del Grossi è, per noi, che in esso largamente si discorre degli attacchi al diritto romano, che venivano mossi, sulla fine del sec. XIX, non solo da cultori del diritto positivo (della levatura, ad esempio, di un C.F. Gabba), ma anche da un insigne studioso di storia del diritto (di forti simpatie socialistiche) quale G. Salvioi (cfr. p. 59 ss., con particolare riferimento alla prolusione palermitana pubblicata nel 1890 col titolo significativo: « I difetti sociali del Codice civile in relazione alle classi non abbienti e operaie »). Intendiamoci. Il diritto romano non era avversato come oggetto di storiografia, ma come ordinamento fortemente individualistico ed altrettanto fortemente invecchiato, che si sovrapponeva come una cappa di piombo (dunque, nel suo aspetto di 'tradizione romanistica') alla legislazione vigente, e in particolare al codice del 1865, paralizzandone quasi del tutto ogni possibilità di rinnovamento e di progresso. Critiche giustissime, o almeno degne di piú che seria considerazione, alle quali i giusromanisti dell'epoca (è rilevante in materia l'astensionismo di Vittorio Scialoja) vollero o seppero rispondere quasi esclusivamente con « fervorini » elogiativi (cosí, ad esempio, F. Buonamici) o con strombazzature apologetiche (cosí ad esempio, L. Guelpa), lasciandosi troppo facilmente sfuggire (se pur lo intuivano) quello che è l'argomento essenziale a favore degli studi di diritto romano e del suo insegnamento nelle facoltà di diritto: l'alto valore che esso ha sul piano dell'esperienza. A queste inadeguate risposte ai nemici del diritto romano l'a. dedica un intero capitolo (p. 171 ss.), che culmina opportunamente nell'analisi dello scritto dal titolo « La guerra al diritto romano » pubblicato da Biagio Brugi proprio nella rivista *La scienza del diritto privato* (a p. 449 ss. dell'annata 2 [1984]). In questo famoso articolo si intravede senza alcun dubbio l'argomento dell'utilità della storia giuridica romana come contributo alla esperienza giuridica, ma la fugace visione è ben presto, purtroppo, soverchiata dall'altisonante elogio della tradizione romanistica e della sua indelebile influenza sul diritto (particolarmente italiano) moderno: e qui il tono, annota il Grossi (p. 183), si fa « protervo », il romanista si fa « saccente » e il diritto romano « torna ad essere quella creatura metastorica proteiforme in cui sono contenuti tutti i possibili schemi ordinanti ». Esatto. [A. G.]

16. Theo Mayer-Maly ha pubblicato, per i tipi della 'Oesterreichische Akade-

mie der Wissenschaften' (Wien, 1988, p. 24) un breve saggio intitolato *Der Jurist*, nel quale, col metodo delle 'variazioni su tema' e quindi fra molte gustose citazioni e divagazioni, si pone il problema se sia un « *inimicus Christi* », come lo bollava Lutero, oppure un vero filosofo e un « *sacerdos iuris* », come lo proclamava compiaciuto Ulpiano. E la risposta che egli dà è che la verità anche in questa materia sta modestamente nel mezzo, cioè tra i due estremi rappresentati, ad esempio, da un Papiniano, che si rifiutò di giustificare l'uccisione fraticida di Geta (cfr. *H. A.* 8.5-6), e un Carl Schmitt, che giustificò invece la 'notte dei lunghi coltelli' (quella dell'uccisione di Ernst Röhm e dei suoi amici), scrivendo un articolo intitolato « *Der Führer schützt das Recht* » (cfr. *Juristen Z.* 1934, 944 ss.). Io non sarei, nell'apparente conciliatività della risposta, altrettanto drastico. Ognuno, quindi anche il giurista, ha i suoi buoni e i suoi cattivi momenti, le sue accettabili e le sue inaccettabili uscite: prima di dare la sua fiera (e ammirevole) risposta a Caracalla, Papiniano tenne per lunghi anni bordone, da *praefectus praetorio*, alla politica non certo liberale e soffice di Settimio Severo; prima e dopo il suo inaccettabile avallo del 'Blitz' omicida di Hitler, Carl Schmitt fu giuspubblicista di altissimo livello, pur se legato ad una concezione dello stato che molti fra noi non condividono, e fu guardato con occhio sospettoso, per la sua indipendenza di idee, dagli stessi estremisti (quelli delle 'SS') del regime nazionalsocialista. Alcuni anni fa mi è capitato di cogliere, in alcune lettere a Gerber, espressioni di acceso sciovinismo antifrancese nientemeno che in Jhering (cfr. *Labeo* 24 [1978] 108 ss.) e, badando al fatto che esse erano state scritte sull'onda della vittoria del 1870, mi sono guardato bene (come si guarda bene ogni persona sensata) dal qualificare perciò Jhering (così diciamo spregiativamente in Italia) da 'crucco'. Ecco il motivo per cui qui concludo: non eleviamo troppo facilmente sugli altari Emilio Papiniano e non gridiamo troppo affrettatamente il 'crucifige' per Carl Schmitt. [A. G.].

17. Lucia Fanizza, proseguendo nei suoi studi sulla repressione criminale nell'età del principato, ha dedicato una breve monografia alla *accusatio*, alla *delatio* ed alla desistenza da quest'ultima (F.L., *Delatori e accusatori. L'iniziativa nei processi di età imperiale* [Roma, L'Erma di Bretschneider, 1988] p. 126. Il libro si divide in tre capitoli, di cui: il primo (p. 11 ss.) è dedicato all'inquadramento politico del tema; il secondo (p. 41 ss.) tratta diffusamente del senatoconsulto Turpiliano del 61 d.C. e dei *tergiversatores*; il terzo (p. 93 ss.) espone sinteticamente gli atteggiamenti interpretativi della successiva giurisprudenza classica (e postclassica) e della legislazione imperiale sino a Giustiniano. [M. D. P.].

18. *Lettere dal passato, 1. Una cronaca* (Napoli, Jovene, 1988, p. 27): con questo fascicolo ha inizio una serie di brevi quaderni della Facoltà giuridica di Teramo (facente parte dell'Università abruzzese G. D'Annunzio), che saranno dedicati alla rievocazione, per quel che interessa il diritto, di epoche e di fatti trascorsi. Il fascicolo, è costituito dalla traccia scritta di un documentario radiofonico, che Antonio Guarino (con lo pseudonimo di Antonio Federici) raccolse e allestì nel 1953 relativamente alle tavolette cerate di Ercolano e al ben conosciuto 'processo di Giusta'. [I. D. F.].

19. Gli atti di una tavola rotonda sulle dittature romane, svoltosi a Parigi nel 1984, sono stati pubblicati da François Hinard in un volumetto dal titolo *Dictatures* (Paris, De Boccard, 1988, p. 112), che contiene otto contributi di storici della politica e di storici del diritto. Contributi tutti interessanti, dai quali si evince quanto poco differenziabili tra loro siano, sopra tutto in questa materia, gli elementi giuridico-costituzionali da quelli più propriamente politici. E l'impressione complessiva è che, anche per tener conto di recenti e validi studii (cfr., in particolare, G. NICOSIA, *Sulle pretese figure di 'dictatores imminuto iure'*, in *St. Sanfilippo* 7 [1987] 529 ss.; saggio il cui titolo dice meno di quanto esso contiene), è forse giunto il momento di dedicare alla dittatura romana uno studio storico-giuridico esauritivo. Perché i problemi ancora aperti sono tanti. A parte quello sollevato dal Nicosia (il quale afferma che tutti i dittatori erano tali con pienezza di poteri, anche se nominati per *causae* politicamente ben limitate, ma non si pone il quesito, almeno mi sembra, se i dittatori non creati *rei gerundae causa* paralizzassero anche essi pienamente, durante l'esercizio della carica, la libertà d'azione dei *consules*), vi è il problema dell'investitura, della *dictio dictatoris*, che tutti sappiamo spettare ad un console (cfr. per tutti Liv. 8.23.15), ma che vi è da domandarsi chi l'abbia fatta (un *praetor*?) quando, dopo la battaglia di Canne, i consoli erano ambedue morti, eppure « *dictator ex auctoritate patrum dictus M. Iunius* » (Liv. 22.57.9), come pure vi è da chiedersi chi nel 217, dopo la rotta del Trasimeno abbia proceduto alla bisogna (essendo un console morto e l'altro fuori Roma) dopo che i *comitia centuriata* avevano eccezionalmente 'creato' (ma, ovviamente, non 'detto') dittatore Q. Fabio Massimo (cfr. Liv. 22.8.5. s., che inverosimilmente fa eleggere dai comizi anche il *magister equitum*). Si potrebbe continuare anche a lungo, sviluppando, in particolare, il saggio dedicato al tema da L. Labruna (cfr. p. 49 ss.), ma i pochissimi cenni qui dati sono sufficienti, credo, a giustificare la mia sollecitazione. [A. G.].

20. Col volume *The Roman Law of Trusts* (Clarendon Press, Oxford, 1988, pp. XIII-306). D. Johnston offre una ricostruzione completa e dettagliata della funzione svolta, nella civiltà giuridica romana, dai *fideicommissa*, ripercorrendo le complesse vicende della loro secolare evoluzione, dalla 'preistoria' tardo-repubblicana fino al post-classico « triumph of the trust » (p. 288). Il libro è suddiviso in otto capitoli. Nel primo, intitolato *Theory, Practice, and History: Rudiments*, l'a. offre uno schema elementare della genesi, della natura e del funzionamento dei fedecommissi, facendolo precedere da cenni introduttivi sui meccanismi generali della successione romana. Nel secondo (*Action and Reaction: From Republic to Empire*) prende in esame — in particolare attraverso uno studio delle testimonianze ciceroniane — le origini dell'istituto, nonché le fondamentali innovazioni apportate, sul piano sostanziale e procedurale, da Augusto. Il terzo capitolo (*Conspiracy of Silence: Secret Trusts*) è dedicato al problema del fedecommissato 'segreto', della sua eventuale rilevanza come caso di *fraus legi* e del suo rapporto con la figura classica *augustea* (rispetto alla quale il *fideicommissum* 'tacito', privo di protezione giudiziale e dipendente unicamente dalla *fides* dell'incaricato, indicherebbe una forma di

regresso, in quanto segno di un ritorno ai tempi anteriori, ad un « freedom of content ... balanced by lack of a legal remedy » [p. 75]). Nel quarto capitolo (*The Dead Hand: Perpetuities and Settlements*) J. studia il fenomeno delle sostituzioni fedecommissarie, e le possibilità che esse offrivano (p. es., attraverso il *fideicommissum familiae relictum*) di garantire una destinazione 'eterna' ai beni oggetto della disposizione. Particolarmente interessante il quinto capitolo (*An End to the Horror: Trusts on Intestacy*), nel quale l'uso dei fedecommissi nell'ambito della *successio ab intestato* viene illustrato come un mezzo di elusione dell'antica regola *nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest*, attraverso la trasformazione dell'*heres intestatus* in un *fideicommissarius*, incaricato di eseguire le volontà del *de cuius*. Il sesto capitolo (*Words, Deeds and Doubts: Interpretation*) esamina l'evoluzione della *rogatio fide commissaria*, ricostruendo il processo attraverso cui essa si andò gradualmente liberando dalla costrizione di forme verbali prestabilite. Il settimo capitolo (*Of Action and Execution: Procedure*) tratta della tutela processuale riservata ai *fideicommissa* nell'ambito della *cognitio imperiale*, mentre l'ottavo e ultimo (*From Morals to Obligations: Evolutions*) affronta il noto problema della *exaequatio* di legati e fedecommissi. Chiudono il volume un ragguaglio bibliografico essenziale, un indice analitico ed un indice delle fonti. — La trattazione di J. offre molti apprezzabili spunti di riflessione ed ha il merito di sviluppare l'analisi giuridica secondo un'ottica rigorosamente storica, che ci presenta i *fideicommissa* come uno strumento di continua trasformazione e risistemazione dei meccanismi romani di successione (« the history of the law of trusts — scrive l'a., nella prefazione al volume [p. VII] — is not so much the history of the rules of succession as the history of a system which subverted those rules »). — Il linguaggio usato è sempre chiaro e semplice, coerentemente con il dichiarato proposito dell'a. di volersi rivolgere ad un pubblico non di soli giuristi, ma anche di cultori di storia generale. Qualche perplessità, forse, può generare — oltre ad una certa indulgenza verso la ricerca di frasi 'a effetto', p. es. nell'intitolazione dei capitoli — la tendenza a tradurre dei concetti tecnici con espressioni che possono apparire fuorvianti. Non pienamente persuasiva sembra la scelta (evidente fin dal titolo) di indicare il *fideicommissum* con la parola inglese 'trust', adoperabile, secondo J., in ragione delle numerose analogie sussistenti tra il 'trust' anglosassone e il fedecommissio romano (genesì esterna rispetto ad un 'sistema' giuridico, natura fiduciaria, somiglianza di funzioni ecc.), nonostante l'a. ammetta (p. 1) che i due istituti, nel common law e nel diritto romano, hanno diverse origini, e che neanche si può parlare di una influenza diretta del più antico sul più moderno. Come anche discutibile appare l'uso della locuzione « civil law » per indicare — in contrapposizione alla « new unorthodox procedure » dei *fideicommissa* (p. 2) — l'insieme del 'vecchio' diritto privato, comprensivo tanto del *ius civile* quanto del *ius honorarium*. Resta comunque, questo di J., un lavoro serio e impegnato, che non mancherà di portare fecondi stimoli per nuove ricerche sul sistema romano delle successioni. [F. L.]

21. Nella grande battaglia, che si è svolta nel parlamento italiano per l'abolizione quasi totale del voto segreto (quindi, degli agguati dei così detti 'franchi

tiratori', ma anche della relativa autonomia di molti parlamentari piú deboli di reni dalla prepotenza delle segreterie dei loro partiti) sono state usate dall'una e dall'altra parte (ma sopra tutto dagli accesi sostenitori del voto palese) argomentazioni di ogni sorta, non tutte di eccellente qualità. Ad un certo punto un importante uomo politico ha pensato bene di tirare in ballo, a favore del voto palese, una citazione di Plinio il Vecchio (dopo di che non ci si venga a dire che il diritto romano non serve); ma l'opposizione di sinistra ha subito ribattuto, a seguito di sollecito controllo, che la citazione non risale a Plinio il Vecchio, bensí a suo nipote Plinio il Giovane e che questi, anziché lodare il voto palese, viceversa lo criticava (dopo di che non ci si venga a dire che non serve l'opposizione). Vivamente compiaciuto della dotta diatriba, mi sono sforzato di leggere lo squarcio di Plinio *junior* anch'io ed ho riscontrato, salvo errore, che esso non riguarda la votazione delle leggi (attribuzione specifica degli odierni parlamenti), ma è relativo ai *suffragia electorali* che il senato era ancora chiamato a dare, nel periodo del principato traiano, in ordine ad alcune candidature magistratuali. Nella lettera all'amico Mesio Massimo, infatti, Plinio (*ep.* 3.20) denuncia l'eccesso di discussioni e di controversie cui si era pervenuti in senato a causa del voto palese sulle candidature e afferma, con richiamo alla *lex tabellaria* (evidentemente, la *lex Gabinia* del 139 a.C.), che, per porre fine allo scandalo, i senatori del suo tempo '*ad tacita suffragia quasi ad remedium decurrerunt*'. Plinio il Giovane, insomma, non era utilizzabile in modo pertinente né dalla maggioranza, né dall'opposizione. Tanto piú che, nella lettera citata, egli, dopo aver dato notizia della decisione in pro del voto segreto adottata dai suoi colleghi senatori, continua chiedendosi se il *remedium* del *suffragium mediante tabellae* non possa, a sua volta, comportare guai ('*Sed vereor ne, procedente tempore, ex ipso remedio vitia nascantur*): 'vi è il pericolo, infatti, che nella votazione segreta si insinuí l'impudenza, perché in quanti di noi si mantiene in segreto lo stesso scrupolo di correttezza che in pubblico?' (Tanto per completezza di cronaca: i sostenitori del voto segreto, cui andavano, sia detto per schiettezza, i pieni favori di chi scrive questa nota, sono stati, nel parlamento italiano, sonoramente battuti). [A. G.]